

ON.LE TAR PER IL LAZIO SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

(Ric. n. 6162/2022; Sez. 3[^] Bis; c.c. 22.11.2022)

Per: la prof.ssa **MARGIOTTA Letizia Cristina** (C.F. MRGLZC92D70H793I), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Quinto (C.F. QNTPTR42M14G479F – PEC pietroquinto@pec.it – FAX 0832/277974), in virtù di mandato apposto nel Ricorso introduttivo;

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato:

nel ricorso proposto

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento pubblicato in piattaforma in data 14 aprile 2022 con il quale il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO** ha escluso la ricorrente dal Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 svoltosi nel Lazio classe di concorso A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco per mancato superamento della prova scritta e, di conseguenza, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella parte in cui non include la ricorrente; dell'esito della prova scritta del sopra detto Concorso sostenuta dalla ricorrente

nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e comunque inferiore al minimo; del questionario somministrato alla ricorrente redatto dalla Commissione Nazionale ministeriale; nonché del Decreto MIUR 05.01.2022 nella parte in cui ha fissato in 70 punti la soglia per il superamento della prova scritta;

per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compresi i verbali ove esistenti;

e per effetto del presente atto di Motivi Aggiunti

per l'annullamento, previa sospensione

del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO n. 1291 del 20.08.2022 di approvazione delle graduatorie di merito relativamente all'interesse della ricorrente ad essere inclusa tra gli idonei per i quali il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso alla quale la ricorrente ha partecipato.

*** **

La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto 23 del 05.01.2022 e svoltosi presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio per la Classe, per quanto di interesse del presente ricorso, A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco.

Successivamente, in data 20.08.2022, è stata pubblicata la graduatoria di merito avverso la quale si propongono i presenti Motivi Aggiunti chiarendo che la graduatoria in questione, pur essendo definita come graduatoria dei vincitori, in effetti comprende anche i docenti che, pur non essendosi classificati nei primi 19 posti (vincitori ed assegnatari dei posti), hanno conseguito l'abilitazione.

Inoltre è da chiarire che il titolo abilitativo non è, ovviamente, riferito ad un “numero chiuso”, nel senso che il superamento delle prove per tutti coloro che hanno conseguito i “punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso” (così art. 7 comma 7 del Decreto Ministero dell’istruzione del 05.01.2022).

Per scrupolo, quindi, la ricorrente impugna anche il Decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui non include la ricorrente tra coloro che, conseguendo il punteggio minimo o superiore al minimo, conseguono la abilitazione.

Il Decreto 1291 del 20.08.2022 è illegittimo in via derivata per la illegittimità del provvedimento, impugnato con il ricorso introduttivo, di esclusione della ricorrente per mancato superamento della prova scritta.

Si trascrive il ricorso introduttivo:

“CENNO DEI FATTI

La ricorrente ha partecipato al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23.

La ricorrente, con domanda 28.07.2020, ha partecipato alla procedura svoltasi presso l'Ufficio Regionale per il Lazio per la classe di concorso A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco.

Il Decreto Ministeriale di indizione della procedura in questione prevedeva una prova scritta ed una prova orale e quindi la valutazione dei titoli.

La prova scritta, consistente in 50 quesiti, sarebbe stata valutata con un massimo di 100 punti. Per ogni risposta valida, la Commissione avrebbe assegnato 2 punti; la prova sarebbe stata superata con il conseguimento del punteggio minimo di 70 punti (così all'art. 3 del Decreto).

L'art. 3 del Decreto, al comma 4, così disponeva: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

La ricorrente ha conseguito, al termine della prova scritta (test), punti 66, punteggio quindi insufficiente per l'ammissione alla prova orale.

Tuttavia la ricorrente, presa visione della Scheda riportante la prova sostenuta e la indicazione delle risposte esatte con il relativo punteggio il cui totale era di 66, ha riscontrato, anche con l'ausilio di prestigiosi esperti della materia, che in alcuni casi le risposte date non erano affatto erranee anche perché le domande, così come formulate, erano suscettibili di risposte molteplici, parimenti esatte.

Da qui l'interesse della ricorrente a censurare l'operato dell'Amministrazione scolastica perché ingiusto ed illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Irragionevolezza nella proporzionalità dell'attività amministrativa.

Il Bando di concorso (art. 3 comma 5 del D.M.) stabiliva che “La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”.

La soglia minima (70 punti) è priva di ogni logica ed è manifestamente sproporzionata. Su un punteggio massimo conseguibile di 100 punti, il minimo non può che essere pari al raggiungimento della sufficienza che è di 60 punti.

Non trova alcuna giustificazione una soglia determinata in misura non coerente con il raggiungimento della sufficienza, fermo restando che un punteggio superiore al minimo trova poi adeguata valorizzazione nella redazione della graduatoria finale.

Da qui una prima censura che investe il Decreto-Bando e gli atti presupposti che hanno approvato il Bando o determinato il suo contenuto.

Avendo la ricorrente conseguito punti 66, è evidente l’interesse all’accoglimento della censura.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 punto 4 del Bando. Eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità ed ingiustizia manifesta

Con salvezza di quanto precede, la ricorrente censura poi l’operato della Commissione con riferimento alla predisposizione delle domande/quesiti.

Ai sensi dell’**art. 3 comma 4 del Bando** “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”.

E' invece accaduto che la Commissione abbia predisposto delle domande/quesiti che –così come formulate- non consentivano ai candidati di fornire un'unica risposta esatta.

Passando a considerare **i singoli e specifici casi** è agevole denunciare la violazione di tale regola (una sola risposta esatta sulle quattro prestampate).

E così:

2.1) La **Domanda 14** (così numerata nella scheda sottoposta alla ricorrente) faceva riferimento ad un passo di **Dante, Purgatorio I, vv. 1-3** che qui si trascrive: “Per correr miglior acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele”.

La domanda era la seguente: “La metafora della nave per significare l'ingegno del poeta sul mare del suo argomento è un topos della poesia classica e si trova in: a) Properzio; b) Ovidio; c) Lucano; d) Catullo”.

La ricorrente ha crociato come risposta Ovidio, mentre la Commissione ha ritenuto che la risposta esatta fosse Properzio.

La domanda, così come formulata, è riferita a chi nella poesia classica abbia fatto ricorso alla metafora della nave per significare l'ingegno del poeta.

Orbene nella poesia classica tale metafora la si ritrova sia in Properzio che in Ovidio (come indicato dalla ricorrente).

In particolare, Ovidio ricorre a quella metafora in Ars amatoria, II, 25-26 (trad. “Ma l'arte mia non cerca anime elette, vele modeste vuole la mia nave”).

I più autorevoli commenti alla Divina Commedia, in edizione scolastica e non, per i loci similes alla metafora proposta in apertura del Purgatorio, citano anche altri passi ovidiani, tratti dai Fasti ed in particolare Fasti IV, 18.

In quell'opera Ovidio ricorre ancora per ben due volte alla metafora nautica, associandola come in Dante proprio alla parola “ingegno”; e così (trad. “e dia vele

favorevoli al mio ingegno” in III,790) e (trad. “finchè è possibile e spirano venti favorevoli, la nave vada”) (4,18).

Addirittura il massimo specialista di “topoi” antichi e medievali, e cioè E.R. Curtius, polemizza apertamente con quanti pretendono che l’immagine derivi da Properzio (ingenii cymba) (così in *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*, pagg. 136-138, Bern, 1948).

V’è da aggiungere che Dante –come ammesso universalmente- non aveva conosciuto Properzio, sicchè, ove la domanda fosse da intendersi come finalizzata a sapere da chi il Sommo Poeta avesse ritratto quell’immagine, la risposta doveva essere Ovidio, considerato che Dante non conosceva Properzio.

In ogni caso, quel che è certo è che le risposte giuste erano due (Properzio e Ovidio) e che la ricorrente, dovendo dare una sola risposta, ha crociato quella corrispondente ad Ovidio.

Tale risposta era esatta e doveva essere considerata utile ad attribuirle ulteriori 2 punti. Proprio su questo quesito ha avuto modo di esprimersi, in termini molto “pesanti” il prof. Luciano Canfora che, in un’intervista pubblicata su “il Fatto Quotidiano” del 27 maggio 2022, ha fatto riferimento alla prova concorsuale per la quale è l’odierno ricorso e, ancor più propriamente per quanto di interesse, alla domanda sul primo verso del Purgatorio di Dante.

Orbene, il prof. Canfora, sul punto, ha così asserito: “Per il ministero la risposta era Properzio, ma la stessa immagine è per due volte in Ovidio. Eppure, a chi ha risposto <<Ovidio>> (è il caso della ricorrente, n.d.s.) è stato conteggiato un errore. L’apoteosi della stupidità” (parole del prof. Canfora!)

Si deposita Parere *pro veritate* reso dal prof. Sotirios Bekakos Università Nazionale di Atene e materiale di altri studiosi.

2.2) La domanda n. 7 riportava in greco un passo di Isocrate e della sua orazione contro i sofisti.

La domanda che veniva posta era la seguente: “Nel passo sopra riportato, tratto dall’orazione Contro i sofisti, Isocrate sostiene: a) che il compito dell’educatore è la ricerca della verità; b) che il potere è fondato sulla menzogna; c) che le promesse degli eristi sono false; d) che i veri maestri non percepiscono un compenso”.

La risposta indicata dal MIUR come esatta era quella della lettera c); la ricorrente ha invece crociato la risposta di cui alla lettera b).

La traduzione del brano riportato nella scheda è la seguente: “Chi, infatti, non odierrebbe e insieme non disprezzerebbe innanzitutto coloro che si dedicano alle dispute, i quali fingono di cercare la verità, ma fin dall’inizio del loro programma cedono alla menzogna?” (trad. di Rossi-Nicolai, in Letteratura greca, vol. 2, pag. 695).

In un’altra traduzione: “E come non odiare e insieme disprezzare anzitutto coloro che si dedicano a dispute verbali? Essi fingono di cercare la verità, ma subito fin dall’enunciazione del loro programma, cominciano a mentire” (trad. M. Marsi, Opere di Isocrate, Torino 1991).

Nelle traduzioni risulta di tutta evidenza che nessun cenno vi è alle “promesse” fatte dagli eristi, ma all’ipocrisia che i sofisti hanno nei loro discorsi, che non sono realmente volti alla ricerca del vero e quindi sono menzogneri e per questo l’Autore si scaglia contro di loro.

Altri studiosi, come A.M. Santoro, nella sua antologia per la scuola, sostiene, proprio con riferimento al passo suddetto, che Isocrate si trova “in aperta polemica con tutte le altre scuole e in particolare con quella dei sofisti, indifferente alla verità, alla virtù e alla giustizia e pertanto dannosa per la formazione del futuro uomo politico” (pag. 349).

Ed ancora I. Biondi: “La sofistica, che è indifferente alla verità, alla virtù e alla giustizia, appare una deviazione, da considerarsi non solo inutile, ma anche nociva, alla formazione dell’uomo politico e alla sua paideusis” (Il pensiero di Isocrate e la sua scuola, Storia e antologia della letteratura greca 2.B. La prosa e le forme di poesia, Messina-Firenze, 2004, pp. 273-274).

Pertanto non vi può essere dubbio che la risposta data dalla ricorrente fosse esatta. Si può anche sostenere che le risposte esatte fossero sia quella data dalla ricorrente che quella indicata dal Ministero (“che le promesse degli eristi sono false”), ma certamente non si poteva ritenere sbagliata quella espressa dalla prof.ssa Margiotta.

Si deposita parere pro veritate del prof. Sotirios Bekakos oltre ad altri interventi di numerosi studiosi)

2.3) La domanda n. 33 riportava un passo de “La strada di Swann” di **Marcel Proust**.

Al termine del brano, la domanda era la seguente: “Cosa sta per accadere nel brano citato?”.

Le risposte erano: a) Una epifania; b) Un déjà vu; c) Una intermittenza del cuore; d) Un incontro.

La ricorrente ha crociato “Una epifania” mentre la risposta indicata come giusta era “Una intermittenza del cuore”.

Al riguardo gli studiosi hanno definito come “epifania” ed “epifanizzazione del passato” gli attimi rivelatori, come quello contenuto nel brano in questione, che sono chiamati da Proust “intermittenze del cuore” (così Giacomo Debenedetti, in Il Romanzo del Novecento, Garzanti, 1969, pag. 299).

“Il passato, il tempo perduto in un desolato, ansioso denegarsi di quelle epifanie, diventa un enorme deposito di oggetti, di apparizioni, di atti, di presenze, che avrebbero potuto anch’essi fendersi come una scorza, lasciare apparire ciò che

nascondevano. Come recuperare e riscattare quel passato? Come trovare il senso della propria vita? Qui Proust fa la grande scoperta, ha la grande rivelazione; certi attimi, epifanizzandosi, epifanizzano il passato. Abbandoniamo la parola di Joyce, sostituiamola con quella trovata da Proust a battezzare quegli attimi rivelatori, il fenomeno grazie a cui si rivelano. Proust li chiama <<intermittenze del cuore>> (G. Debenedetti, op. cit.).

Nello stesso modo si sono espressi altri studiosi a sostegno e spiegazione del profondo rapporto semantico tra il vocabolo “epifania” e “intermittenze del cuore” (R. Luerini, P. Cataldi L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura Vol. 5, Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1816 al 1925), Vol. 5, Palumbo Editore 2015 pag. 577).

In quest’opera, a proposito del brano in questione, si legge di una sostanziale coincidenza tra ciò che in Proust è “intermittenza del cuore” e ciò che si definisce “Epifania”: “Per sondare la realtà dell’io non serve la ragione, ma bisogna abbandonarsi alla memoria involontaria (qui quella provocata dal gusto di un dolcetto immerso nel tè) e alle <<intermittenze del cuore>>”; e poco più avanti: “Può accadere, però, che una situazione particolare, anche un evento minimo richiami per analogia sensazioni depositate negli strati più profondi della psiche, permettendo loro di riemergere. Ne consegue una sorta di illuminazione, una sorta di epifania, di rivelazione improvvisa: (...) Joyce definisce epifania <<un’improvvisa manifestazione spirituale, o in un discorso, o in un gesto, o in un giro di pensieri>>, cioè la rivelazione di una verità eterna, di un’essenza, a partire da un oggetto o da un’esperienza quotidiana. Le <<intermittenze del cuore>> proustiane, sono appunto, epifanie”.

Gli stessi Autori, in un’altra opera (“Liberi di interpretare. Dal Naturalismo all’avanguardia (1861-1925)”, Vol. 3, pag. 621) così affermano: “<<Le intermittenze

del cuore>> proustiane sono epifanie” e, più avanti, citando de Benedetti Il Romanzo del Novecento, Garzanti, 1969, in riferimento all’episodio della madeleine: “Qui Proust fa la grande scoperta, ha la grande rivelazione: certi attimi, epifanizzandosi (rivelando, come avviene appunto in un’epifania, il proprio senso, la propria essenza), epifanizzano il passato”.

Quindi la risposta data dalla ricorrente, e cioè “Una epifania”, non era affatto errata, pur essendo altrettanto giusta quella “Una intermittenza del cuore”.

Ma nel caso di specie, addirittura, secondo numerosi studiosi, la domanda poteva avere come risposta esatta anche un’altra tra le quattro indicate dal Ministero: “Un déjà vu”.

Al riguardo la prof.ssa Eleonora Sparvoli afferma: “Il narratore, quando vuol presentarsi l’attimo di più intensa felicità che abbia vissuto, ci racconta una condizione di déjà vu. Il miracolo della madeleine non ha nulla di conturbante: è un incantesimo domestico” (E. Sparvoli, Contro il corpo. Proust e il romanzo immateriale, Franco Angeli, 1997, pag. 127)

In definitiva: la domanda è stata formulata in maniera da non consentire un’unica risposta. Tanto in violazione di quanto previsto dall’art. 3 punto 4 del Bando “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte delle quali solo una è esatta”.

Si deposita parere pro veritate del prof. Sotiris Bekakos ed altro materiale comprovante quanto sopra asserito.

2.4) La Domanda n. 31

“Sic desolatus ad cadaveris solarium, perfrictis oculis et obarmatis ad vigilias, animum meum permulcebam cantationibus”.

Viene riportato un passo di Apuleio (Libro II delle Metamorfosi, episodio di Telifrone) e viene chiesto: “Questo passo, tratto dall’episodio di Telifrone nel II libro

delle Metamorfosi di Apuleio, introduce a un racconto basato su una importante trasgressione culturale per il mondo antico, che incontriamo anche in Lucano e in Petronio. Quale?”.

Le risposte sono: a) La finta veglia a un finto cadavere; b) La profanazione di un sepolcro; c) La riesumazione clandestina di un cadavere; d) La profanazione di un cadavere da parte di streghe.

La risposta considerata esatta dal MIUR è stata quella contrassegnata dalla lettera d).

La ricorrente ha invece crociato la risposta c).

Le parole considerate nel brano sono il cadavere e la vigilia.

Orbene, esaminando i testi di Lucano, trasgressione potrebbe essere “profanazione di un sepolcro” inteso come luogo che custodisce un cadavere; potrebbe essere “profanazione di un cadavere da parte delle streghe”; potrebbe anche essere “riesumazione clandestina di un cadavere” mettendo in evidenza l’atto di violazione perpetrato ed il topos dell’inganno variamente messo in atto.

Per Petronio le scene che richiamano gli elementi dal cadavere e della vigilia sono “La matrona di Efeso” e “Le streghe”; nel primo passo vi sono entrambi gli elementi riportati nel brano indicato nel quesito e cioè il cadavere e la vigilia.

Secondo il prof. Bekakos “Le risposte, quindi, esatte sono due: il disseppellimento abusivo di un cadavere (riesumazione clandestina del corpo di un morto) e la profanazione di un sepolcro”.

In conclusione: le risposte esatte ben potevano essere più di una, sicchè il quesito non era idoneo a consentire il rispetto della regola fissata nel Bando.

Si deposita scheda contenente le considerazioni sopra esposte con ampi riferimenti bibliografici.

3) Vi sono poi alcuni quesiti errati nella loro predisposizione.

E così:

3.1) Il quesito n. 6.

“I progressi dell’agricoltura che in età medievale conducono alla ripresa demografica e urbana: a) Si diffusero già dal IX secolo con l’abolizione delle enclosures al fine di ridurre l’uso privato delle terre a vantaggio dell’uso demaniale; b) Si diffusero già dal IX secolo nell’Europa mediterranea con l’adozione della rotazione biennale e la netta separazione dell’agricoltura, che si organizza in campi chiusi, dall’allevamento; c) Si diffusero già dal IX secolo nell’Europa centrale con l’introduzione della rotazione triennale e l’organizzazione dei campi in forma aperta (openfield); d) Si diffusero già dal IX secolo con la pratica delle enclosures volta a ridurre l’uso comunitario delle terre a vantaggio dell’uso privato”.

Innanzitutto il rapporto causa-effetto tra i progressi dell’agricoltura in età medievale e la ripresa demografica e urbana non è ancora determinato in maniera sicura.

Inoltre le prime forme di attuazione della rotazione triennale risalgono alla seconda metà dell’VIII secolo, e la affermazione definitiva di questa tecnica agricola non precede l’anno Mille; le prime forme di open fields risalgono almeno all’VIII secolo e si affermarono pienamente prima del XII-XIII secolo.

A supporto si deposita una scheda con ampi riferimenti bibliografici.

La domanda era quindi sbagliata, sicchè nessuna delle risposte poteva essere valida.

3.2) Domanda n. 5

“Motivazioni, caratteri ed esiti della battaglia di Alalia del 540 A.C. furono.....”

Anche in questo caso **il quesito è formulato in maniera sbagliata**, considerato che la battaglia di Alalia è conosciuta con altro nome: Battaglia del mare Sardo e Sardonio, e, soprattutto, la data è sbagliata essendo avvenuta nel 535 A.C.

Si deposita al riguardo una scheda con le considerazioni ed i riferimenti bibliografici a supporto dell’evidente errore nel quale è incorsa la Commissione.

4) Nel caso di specie –come Codesto On.le Tribunale avrà constatato- la questione investe quegli **accertamenti tecnici** che hanno ad oggetto “fatti semplici” i quali sono verificabili sulla base di regole e criteri univoci che non lasciano spazi di opinabilità e che conducono a dei risultati tendenzialmente certi e, come tali, pienamente sindacabili.

Le fattispecie sopra indicate e denunciate ai punti 2) del ricorso portano, sulla base della documentazione indicata, a concludere che le risposte potevano (quanto meno) essere più di una; è un dato oggettivo, rientrando nell'accertamento di un fatto semplice, come tale soggetto a quel sindacato forte da parte del Giudice Amministrativo.

I riferimenti dottrinali degli studiosi sopra riportati –e che verranno depositati in giudizio- costituiscono elementi idonei e sufficienti per l'accoglimento della censura mossa.

I quesiti di cui al punto 3 del ricorso sono invece errati. Anche in questo caso la illegittimità consegue ad accertamenti su fatti semplici.

5) Relativamente all'interesse, è sufficiente rappresentare che alla ricorrente sono mancati soltanto quattro punti (e cioè positiva valutazione di due domande) per ottenere l'ammissione alla prova orale.

Per un verso, la illegittima soglia dei 70 punti (primo motivo di ricorso), e, per altro verso, la non unicità delle risposte corrette e la illegittimità di alcuni quesiti (altri motivi di ricorso) radicano e comprovano l'interesse al ricorso.

Anche a fare riferimento soltanto alle risposte, come sopra detto, la ricorrente, in almeno tre casi, ha fornito risposte che dovevano essere considerate valide.

E ciò quanto meno al pari delle risposte ritenute valide dall'Amministrazione.

In conseguenza della diversa valutazione, la ricorrente reclama l'attribuzione dei 2 punti per ciascuna delle tre fattispecie; peraltro sarebbero sufficienti, per superare la prova, ritenere valide soltanto due risposte.

Codesto On.le Tribunale potrà ritenere che, con riferimento a quelle domande/risposte, debba non farsi applicazione dell'art. 3 comma 4 del Bando oppure non tenere conto di quelle domande (soprattutto per le domande errate nella loro formulazione) e quindi abbassare la soglia di ammissione alla prova orale.

Istanza cautelare – Le erronee determinazioni dell'Amministrazione impediscono alla ricorrente di partecipare alla prova orale, così privando il ricorso di ogni utilità; una sentenza, a prove concluse e ad immissioni in ruolo effettuate, priverebbe la ricorrente del bene della vita sperato.

E' ben conosciuto l'istituto della ammissione con riserva che, per un verso, elimina il pericolo e, per altro verso, non incide su altre e diverse posizioni e/o interessi.

Nel caso di specie, infatti, non vi è un *numerus clausus* e quindi non vi sono controinteressati e comunque da una ammissione con riserva non deriva alcuna negativa conseguenza in capo all'Amministrazione, mentre in difetto di un provvedimento cautelare, la ricorrente subirebbe un gravissimo ed irreparabile pregiudizio.

Del resto in un precedente riguardante lo stesso Concorso Codesto On.le Tribunale (TAR Lazio Sez. Terza Bis) ha accolto l'istanza cautelare "e per l'effetto dispone che l'Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio" (ord. n. 3137 del 18.05.2022).

Con avviso del 21.04.2022 è stato pubblicato il calendario del primo turno delle prove orali (candidati con cognomi dalla lettera A alla lettera F) nel periodo dal 14.05.2022 al 15.07.2022, mentre il secondo turno (candidati con il cognome dalla lettera G alla

lettera Z) verranno chiamati al colloquio orale in un periodo ricompreso tra il 16 luglio ed il 29 luglio 2022 (Avviso del 16.05.2022).

Un provvedimento cautelare di ammissione con riserva consentirebbe pertanto alla ricorrente di poter partecipare alla prova orale, fatto salvo l'esito finale del ricorso nei tempi ordinari della decisione di merito.

Per i suesposti motivi,

SI CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati; il tutto previa concessione della misura cautelare ritenuta opportuna per evitare il pregiudizio sopra rappresentato.

In via istruttoria – Ove ritenuto necessario si chiede che Codesto On.le Tribunale nomini un Consulente esperto della materia che dia risposta al quesito o ai quesiti e alle relative risposte oggetto di contestazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

Il presente ricorso è in materia di pubblico impiego ed è pertanto assoggettato al versamento del contributo di € 325,00.

Lecce-Roma, 31 maggio 2022

Avv. Pietro Quinto”

*** **

Le illegittimità denunciate con il ricorso sopra trascritto inficiano e viziano anche il Decreto 1291 del 20.08.2022 e vengono rivolte a quest'ultimo provvedimento perché illegittimo in via derivata.

*** **

Per i suesposti motivi, la ricorrente

CHIEDE

l'annullamento, previa sospensione, oltrechè dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche del Decreto 1291 del 20.08.222 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Con vittoria di spese ed onorari.

Il presente atto per Motivi Aggiunti non è assoggettato a contributo unificato perché è all'interno dello stesso procedimento per il quale è stato proposto il ricorso introduttivo ed è stato pagato il relativo contributo.

Lecce, 31 ottobre 2022

Avv. Pietro Quinto

